

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3985 del 26/08/2020
Oggetto	DLGS 152/2006 E SMI. ART. 208 - DLGS 209/2003 E SMI - REGOLAMENTO UE 333/2011 - LR 13/2015 - F.A.R. SRL CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN COMUNE DI FAENZA, VIA LUGO N. 30 - RINNOVO AUTORIZZAZIONE, MEDIANTE RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE UNICA PER L'ATTIVITA' DI MESSA IN RISERVA (R13), PRETRATTAMENTO (R12) E TRATTAMENTO (R4) DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI PRODOTTI DA TERZI
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4120 del 26/08/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno ventisei AGOSTO 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

D.LGS N. 152/2006 E SMI, ART. 208 – D.LGS N. 209/2003 E SMI – REGOLAMENTO UE 333/2011 - LR 13/2015 – **F.A.R. S.R.L. CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN COMUNE DI FAENZA, VIA LUNGO N. 30 – RINNOVO AUTORIZZAZIONE, MEDIANTE RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE UNICA PER L'ATTIVITA' DI MESSA IN RISERVA (R13), PRETRATTAMENTO (R12) E TRATTAMENTO (R4) DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI PRODOTTI DA TERZI.**

IL DIRIGENTE

VISTO il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante norme in materia ambientale, in particolare il Titolo I e il Titolo III della Parte IV in materia di gestione dei rifiuti e particolari categorie di rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante disciplina dell'autorizzazione unica per impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti;

VISTE:

- la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;
- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- le prime indicazioni operative per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di funzionamento della Conferenza dei Servizi introdotte dal D.Lgs n. 127/2016 fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2016/6983 del 11/10/2016, secondo cui il procedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi che prevede il ricorso allo strumento della Conferenza dei Servizi disciplinandone in modo specifico il funzionamento.
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico.

PREMESSO che la Società F.A.R. Srl (P.IVA: 005033700397) con sede legale e impianto in Comune di Faenza, Via Lugo n. 30 è autorizzata:

- con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 1453 del 28/04/2010, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi e fino alla data del 30/04/2020, a svolgere attività di stoccaggio provvisorio (D15/R13) e trattamento (R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi,
- con determina Dirigenziale ARPAE n. 3093 del 30/08/2016 (Autorizzazione Unica Ambientale), ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, allo scarico in acque superficiali di acque reflue di dilavamento unite ad acque reflue domestiche;

VISTA l'istanza presentata in data 29/10/2019 (nota ns. PG/2019/167183) con cui la Società **F.A.R. S.r.l.** (P.IVA: 005033700397) con sede legale e impianto siti in Comune di Faenza, Via Lugo n. 30 (Pratica Arpae 31155/2019), richiede il rinnovo dell'autorizzazione **di cui al provvedimento della provincia di Ravenna n. 1453 del 28/04/2010**, mediante rilascio di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per l'attività di messa in riserva (R13), pretrattamento (R12) e trattamento (R4) di rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi comprensiva, inoltre, del seguente titolo abilitativo:

- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue di dilavamento unite ad acque reflue domestiche rilasciata, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. n.152/2006 e smi, con Determina Arpae n. 3093 del 30/08/2016;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento per la pratica Arpae 31155/2019, emerge che:

- le norme speciali di settore che disciplinano la materia sono:
 - ✓ *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e in particolare il Titolo I della Parte IV dello stesso decreto recante norme in materia di gestione dei rifiuti;*
 - ✓ *Decreto Legislativo n. 209 del 24/06/2003 recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;*
 - ✓ *Deliberazione di Giunta Regionale n. 159 del 2 febbraio 2004 contenente primi indirizzi per l'applicazione del D.Lgs n. 209/2003 in materia di veicoli fuori uso;*
 - ✓ *Regolamento UE 333/2011 recante criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;*
 - ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;*
 - ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e agli scarichi nelle reti fognarie;*
 - ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;*
 - ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;*
 - ✓ *DGR n. 286 del 14 febbraio 2005 concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;*
 - ✓ *DGR n. 1860 del 18 dicembre 2006 recante linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005;*
- nell'impianto sito in Comune di Faenza, via Lugo n.30, la Ditta FAR S.r.l. svolge attività di gestione rifiuti, nella fattispecie:
 - messa in riserva (R13) e trattamento (R4) di rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
 - la Ditta commercializza – in uscita dall'impianto – materiali ottenuti dall'operazione di recupero (R4) costituiti da rottami di ferro e acciaio e/o rottami di alluminio, che cessano la qualifica di rifiuti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento 333/2011/UE. La ditta è in possesso del certificato n. 17236 rilasciato dall'Istituto di Certificazione della Qualità "Certiquality" emesso in data 07/10/2014 e successivamente aggiornato, attestante che il Sistema di Gestione della Qualità adottato dalla Ditta FAR srl "soddisfa le disposizioni di cui all'art.6 ed Allegati I e II (ferro, acciaio ed alluminio) del Regolamento UE n.333/2011".
- l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione si intendeva formalmente completa e correttamente presentata in data 29/10/2019, per cui si provvedeva a dare notizia dell'avvio del procedimento con contestuale convocazione della Conferenza dei Servizi, indetta ai sensi dell'art. 208, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, mediante comunicazione (nota ns. PG/2019/175742 del 14/11/2019);
- in data 11/12/2019 si svolgeva la seduta istruttoria della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, da cui emergeva la necessità di acquisire documentazione integrativa, richiesta al proponente in data 14/01/2020 (nota ns. PG/2020/4788) con sospensione dei termini del procedimento;
- in data 07/02/2020 (nota ns. PG/2020/19845) il proponente inviava la documentazione integrativa richiesta; la stessa non veniva ritenuta esaustiva dall'Unione della Romagna Faentina ai fini

dell'espressione del parere di competenza in materia di inquinamento acustico (nota ns. PG/2020/38129 del 09/03/2020);

- si procedeva pertanto ad ulteriore richiesta di documentazione integrativa (nota ns. PG/2020/41342 del 16/03/2020) al fine di acquisire gli elementi necessari per definire la compatibilità acustica dell'attività rispetto al contesto d'insediamento, restando pertanto sospesi i termini del procedimento;
- in data 16/06/2020 (ns PG/2020/86031) venivano forniti dal proponente gli elementi integrativi richiesti al fine di rispondere compiutamente alle richieste già formulate con le note sopracitate;
- in data 15/07/2020 in seguito alla presentazione degli elementi integrativi richiesti, con riavvio dei termini del procedimento si svolgeva la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi che terminava i propri lavori con l'unanime consenso ai fini del rinnovo dell'Autorizzazione, con prescrizioni da finalizzare mediante trasmissione dei relativi atti di assenso;
- al fine di assumere la decisione finale risultano acquisiti i seguenti pareri favorevoli:
 - parere favorevole di compatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale espresso dal Servizio Programmazione Territoriale della Provincia di Ravenna (nota ns. PG/2020/101796 del 14/07/2020);
 - parere favorevole con prescrizioni sulla valutazione di impatto acustico espresso dall'Unione della Romagna Faentina – Servizio Programmazione Ambientale ed Energia (nota ns. PG/2020/100784 del 14/07/2020);
 - parere favorevole espresso, fatti salvi i diritti di terzi e solo dal punto di vista idraulico quantitativo, dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale (nota ns. PG/2020/103202 del 16/07/2020);
 - parere favorevole espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL della Romagna - Servizio Igiene Pubblica (nota ns. PG/2020/102924 del 17/07/2020);

In data 14/07/2020 veniva altresì acquisita la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE, Distretto di Faenza-Bassa Romagna (nota ns. PG/2020/112085);

- in data 25/06/2020 il gestore presentava all'Unione della Romagna Faentina, documentazione integrativa a titolo volontario, (documentazione acquisita agli atti di questo SAC in data 24/08/2020 Pg. 121198) contenente la revisione dell'apposita planimetria col dimensionamento delle barriere acustiche che costituisce Allegato 2 della presente AU;
- con riferimento agli aspetti di rilevanza urbanistico edilizia, l'Unione della Romagna Faentina non ravvisava elementi di contrasto rispetto agli strumenti di pianificazione in vigore;
- rispetto alla normativa di cui al DPR 151/2011 "Disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi", la Ditta non rientra nell'elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi.
- in data 04/04/2020 veniva rilasciata la comunicazione antimafia liberatoria, ai sensi dell'art. 85, del D.Lgs. n. 159/2011, utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia istituita presso il Ministero dell'Interno (nota ns. PG/2020/52984 del 09/04/2020);
- risulta verificato il pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini del rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

VISTA la nota circolare Prot. n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*".

RITENUTO che sussistono gli elementi e le condizioni per procedere al rinnovo dell'autorizzazione, mediante rilascio di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi per l'attività di messa in riserva (R13), pretrattamento (R12) e trattamento (R4) di rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi.

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio (R13), pretrattamento (R12) e trattamento (R4) dei rifiuti oggetto della presente autorizzazione è rideterminata, secondo le modalità indicate nella DGR n. 1991/2003 con le riduzioni di cui alla L. n. 1/2011, sulla base dei seguenti dati aggiornati rilevabili nella documentazione acquisita agli atti:

Importo garanzia finanziaria per l'esercizio di operazioni di esclusiva messa in riserva (R13) di rifiuti anche pericolosi

Capacità massima istantanea di stoccaggio (R13) = 1.272

Calcolo importo garanzia:

- rifiuti non pericolosi t. 1222 x euro 140,00 = Euro 171.080,00

- rifiuti pericolosi t. 50 x euro 250,00 = Euro 12.500,00

importo garanzia finanziaria = Euro 183.580,00

Importo garanzia finanziaria per operazioni di pretrattamento preliminari al recupero (R12) di rifiuti non pericolosi

Potenzialità annua di pretrattamento preliminare al recupero (R12) dell'impianto = 60 t/anno di rifiuti non pericolosi:

Calcolo importo garanzia finanziaria: 60 tonn x 12,00 €/t = Euro 720,00

Importo garanzia finanziaria per l'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) di rifiuti non pericolosi

Potenzialità annua di trattamento (R4) dell'impianto = 15.000,00t/anno:

Calcolo importo garanzia finanziaria: 15.000 tonn x 12,00 €/t = Euro 180.000,00

Importo totale garanzia finanziaria = 183.580,00 € + 720,00 € + 180.000,00 € = Euro 364.300,00

ATTESO che tale garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che:

- ✓ i termini di conclusione dell'istruttoria per il rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, sono fissati pari a 150 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale sospensione in caso di richiesta di integrazioni ai fini istruttori;
- ✓ per effetto della sospensione generalizzata dell'attività procedimentale disposta per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 dall'art. 103, comma 1) del *Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18* (cd. "*Decreto Cura Italia*") - convertito con Legge n. 27/2020 - come prorogata dall'art. 37 del *Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23* (cd. "*Decreto Imprese*"), ai fini del computo dei termini del presente procedimento autorizzativo pendente alla data del 23 febbraio 2020, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazione e Concessioni territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento, Dott.ssa Mariafrancesca Arnone, del Servizio Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, e per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate;

DETERMINA

1. **DI RILASCIARE**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, alla Ditta **FAR S.r.l.** (P.IVA P.IVA: 005033700397), con sede legale e impianto in Comune di Faenza, Via Lugo n. 30,

l'Autorizzazione Unica (AU) per l'attività di messa in riserva (R13), pretrattamento (R12) e trattamento (R4) di rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi.

2. Di vincolare l'esercizio dell'impianto al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti impartite nell'**Allegato A)** alla presente AU;
3. Di precisare che, ai fini della gestione dell'impianto, è altresì autorizzato lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue di dilavamento e acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per cui il gestore è tenuto a rispettare le specifiche condizioni e prescrizioni impartite nell'**Allegato B)** alla presente AU;
4. Di stabilire che per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva, pretrattamento e trattamento di rifiuti nell'impianto oggetto della presente AU, il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento, pena la revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adempimento, ad adeguare tramite appendice la garanzia finanziaria attualmente in essere ovvero a prestare nuova garanzia finanziaria a favore di questa Agenzia (Arpae - Direzione Generale Bologna - Via Po, 40139 Bologna) per un importo pari a **364.300,00 €** secondo le seguenti modalità:
 - reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;
 - fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
 - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

La garanzia finanziaria deve avere durata pari a quella della presente AU, maggiorata di 2 anni.
Presso l'impianto, unitamente all'autorizzazione, dovrà essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di questa SAC della garanzia finanziaria prestata per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.
5. Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. per l'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento di rifiuti nell'impianto oggetto della presente AU dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;
6. Di concedere la presente AU per un periodo di **10 anni** a decorrere dalla data di rilascio ed è **rinnovabile**. A tal fine almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo**; fino alla decisione espressa dall'autorità competente sul rinnovo, l'attività potrà essere proseguita previa estensione della garanzia finanziaria prestata;
7. Di stabilire che eventuali modifiche da apportare all'impianto oggetto della presente AU devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. In particolare, costituiscono modifica sostanziale:
 - eventuali varianti in corso d'opera o di esercizio per cui l'impianto non risulta più conforme all'autorizzazione rilasciata;
 - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi idrici oggetto dell'autorizzazione;
8. Di dare atto che ARPAE, Distretto di Faenza-Bassa Romagna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
9. Di trasmettere - con successiva comunicazione - la presente AU alla Ditta interessata, in seguito all'assolvimento dell'imposta di bollo, e agli enti interessati per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il presente provvedimento autorizzativo sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento autorizzativo è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott.ssa Daniela Ballardini

GESTIONE DEI RIFIUTI
(art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi)

1. I rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ammessi alle operazioni di **messa in riserva (R13)** nell'impianto, con capacità massima istantanea di stoccaggio complessivamente fissata pari a 1.272 tonnellate, sono esclusivamente i seguenti:

Codice EER	Descrizione rifiuti
12 01 01	Limatura e trucioli di metalli ferrosi
12 01 03	Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
12 01 04	Polveri e particolato di metalli non ferrosi
16 01 06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre sostanze pericolose
16 01 18	Metalli non ferrosi
16 06 01*	Batterie al piombo
17 04 03	Piombo
17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

- 1.a) I rifiuti non potranno rimanere messi in riserva presso l'impianto per un periodo superiore a **6 mesi** a far data dalla loro presa in carico.
2. I rifiuti speciali non pericolosi, in ingresso all'impianto, per cui sono ammesse le operazioni di messa in riserva (**R13**), con una capacità massima istantanea di stoccaggio fissata pari a 3 tonnellate, e pretrattamento (**R12**) con una potenzialità massima annua di trattamento dell'impianto fissata complessivamente in 60 tonnellate/anno, sono esclusivamente i seguenti:

Codice EER	Descrizione rifiuti
17 04 07	Metalli Misti

Dall'operazione di pretrattamento R12 si originano esclusivamente i seguenti rifiuti:

- 2.a) EER 17 04 01 (rame, bronzo, ottone) da avviare a recupero presso impianti terzi.
- 2.b) EER 17 04 02 (alluminio) sottoposto alle operazioni di trattamento (R4) nell'impianto ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (ai sensi di quanto disposto dal Reg. n. 333/2011/UE in materia di rottami di ferro e acciaio e rottami di alluminio).
- 2.c) I rifiuti non potranno rimanere sottoposti al pretrattamento (R12) presso l'impianto per un periodo superiore a **3 mesi** a far data dalla loro presa in carico, tenendo conto dell'esigenza di detenzione al termine della loro lavorazione ai fini del successivo invio al recupero finale in impianti terzi autorizzati.
3. I rifiuti speciali non pericolosi per cui sono ammesse le operazioni di messa in riserva (**R13**) e trattamento (**R4**) nell'impianto, nel rispetto delle norme tecniche previste dal Reg. n. 333/2011/UE in materia di rottami di ferro e acciaio e rottami di alluminio, sono esclusivamente i seguenti:

Codice EER	Descrizione rifiuti
12 01 02	Polveri e particolato di metalli ferrosi
15 01 04	Imballaggi metallici
16 01 17	Metalli ferrosi
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti (cerchioni in alluminio)
17 04 02	Alluminio
17 04 05	Ferro e acciaio
19 12 02	Metalli ferrosi
20 01 40	Metalli

Per tali tipologie di rifiuti la potenzialità massima annua di trattamento (R4) dell'impianto è fissata complessivamente in **15.000 tonnellate/anno**, con capacità massima istantanea di stoccaggio (R13) complessivamente fissata a 2.764 tonnellate.

4. L'attività di recupero (R4) prevista per le tipologie di rifiuti che ricadono nell'ambito di applicazione del Regolamento n. 333/2011/UE può essere svolta solo in conformità a quanto previsto dal medesimo Regolamento n. 333/2011/UE del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando al-

cuni tipi di rottami metallici (rottami di ferro e acciaio e rottami di alluminio e leghe di alluminio) cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. In particolare, relativamente ai rottami metallici costituiti da ferro, acciaio ed alluminio, qualora la Ditta intenda escluderli dalla definizione di rifiuto (di cui all'art. 183 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) e dalla relativa normativa, questa dovrà essere in grado di dimostrare, in ogni momento, di rispettare quanto stabilito dal Reg. UE 333/2011/UE. Al fine di poter garantire la tracciabilità dei rifiuti anche durante il loro trattamento, la Ditta dovrà mantenere distinti ed identificabili - anche per mezzo di opportuna segnaletica - i diversi flussi di rifiuti sia per tipologia (ferro, acciaio, alluminio) che per attività di recupero (R13/R4).

5. I rottami di ferro, alluminio e acciaio, sono sottoposti ad operazioni di cernita, cesoiatura e riduzione volumetrica con idonei mezzi.
6. Lo stoccaggio dei rifiuti di cui ai codici EER 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03 e 12 01 04, dovrà avvenire in luogo separato dagli altri rifiuti e facilmente identificabile. I materiali non dovranno contenere PCB. A tale riguardo la Ditta dovrà cautelarsi con campioni di riferimento, eseguiti in contraddittorio con il conferitore, ovvero con autocertificazioni dei produttori.
7. Le batterie dovranno essere stoccate in apposito contenitore in acciaio stagno dotato di coperchio mobile e posto su platea in cemento.
8. Dovranno essere evitate operazioni di stoccaggio in aree a ridosso delle barriere di recinzione.
9. Le operazioni di condizionamento dei rifiuti (adeguamento volumetrico) oltre alla cernita dovranno essere svolte su platee impermeabilizzate e dotate di sistemi di raccolta dei reflui.
10. Al fine di razionalizzare la circolazione degli automezzi all'interno dell'impianto, la Ditta dovrà provvedere all'installazione di adeguata segnaletica.
11. I veicoli pressati sono stoccati mediante accatastamento in cumuli di altezza non superiore ai 5 m, in un'area dedicata avente superficie pari ai circa 100 m² identificata all'interno del piazzale, in attesa che i materiali vengano avviati alle ditte specializzate per il recupero.
12. I rifiuti devono essere conferiti presso impianti terzi autorizzati, ai sensi della normativa vigente, in relazione alla natura, alla provenienza e alla qualità dei rifiuti stessi. Il gestore è tenuto ad accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti siano provvisti delle regolari autorizzazioni.
13. Le acque meteoriche e/o di dilavamento devono essere drenate, raccolte e scaricate in conformità con le norme vigenti in materia e nel rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni impartite con la presente AU.
14. È fatto salvo il rispetto delle norme in materia di prevenzione incendi e di igiene e sicurezza del lavoro, per cui il gestore è tenuto agli adempimenti verso gli Enti competenti.
15. Durante le operazioni di stoccaggio, carico/scarico e movimentazione dei rifiuti deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute degli addetti e ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo nonché ogni inconveniente igienico-ambientale dovuto a cattivi odori o rumori.
16. Deve essere installata adeguata segnaletica al fine di razionalizzare la circolazione degli automezzi all'interno dell'impianto.
17. Il gestore è tenuto al rispetto degli obblighi relativi alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti nonché al formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) di cui alla Parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i.
18. Il gestore è tenuto a garantire la tracciabilità dei rifiuti, rispettando gli adempimenti di cui alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i in materia di registro di carico/scarico e trasporto dei rifiuti. In particolare, deve essere tenuta registrazione di tutti i movimenti dei rifiuti oggetto di stoccaggio presso l'impianto nonché dei rifiuti eventualmente prodotti nell'esercizio dell'attività autorizzata.

19. **Rispetto all'impatto acustico**, si ritiene che l'attività svolta presso l'insediamento in oggetto, risulta essere coerente con quanto previsto dalla normativa per la tutela dall'inquinamento acustico, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) dovranno essere rispettate le condizioni riportate nella relazione avente ad oggetto "Documentazione di impatto acustico relativa alla rumorosità prodotta da impianto di trattamento di rottami metallici" (Allegato 1 alla presente AU), relativamente alla tipologia, al posizionamento, alle caratteristiche acustiche delle sorgenti di rumore;
 - b) le sorgenti sonore e le attività rumorose dovranno essere attive solamente in periodo diurno (06-22);
 - c) le superfici utilizzabili per le lavorazioni, il posizionamento dei macchinari, il percorso/viabilità degli automezzi, il carico/scarico potranno essere solamente quelle protette dalle barriere antirumore, come indicato nella planimetria contenuta di cui all'Allegato 1 sopracitato);
 - d) le aree all'interno dello stabilimento dedicate al deposito, lavorazioni, carico/scarico, riportate in planimetria di cui al punto precedente, dovranno essere evidenziate e recintate, per poter essere facilmente individuate dagli operatori all'interno del piazzale; le aree al di fuori dovranno essere interdette con opportuna segnalazione per evitare lavorazioni rumorose in posizioni non schermate dalle barriere;
 - e) le barriere acustiche dovranno rispettare le dimensioni riportate nella planimetria col dimensionamento delle barriere, (Allegato 2 alla presente AU) e dovranno essere conservate in perfetto stato e periodicamente visionate e sottoposte, se necessario, a manutenzione;
 - f) la sminuzzatrice (cesoiatrice) potrà essere attivata solamente se protetta da ulteriore schermo acustico formato da tre pannelli, come indicato nella planimetria di cui all'Allegato 2;
 - g) i flussi dei mezzi in arrivo e in uscita dovranno rispettare il percorso indicato nella documentazione trasmessa dal gestore, cioè transitare a nord del fabbricato esistente;
 - h) la modalità con cui viene lavorato il materiale dovrà essere tale da evitare eventi impulsivi, evitando di lasciar cadere a terra o sul camion il materiale dall'alto o di usare le pinze o il ragno come strumenti per "battere" e compattare il materiale contro terra.
20. Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con l'istanza di modifica dell'autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico".
21. Alla cessazione dell'attività, il gestore dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
- dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso impianti autorizzati;
 - dovrà essere effettuata un'attenta e accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
 - dovrà essere svolta un'indagine conoscitiva dello stato di contaminazione del suolo. Qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla Parte IV, Titolo V del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i in materia di bonifica dei siti contaminati.

**SCARICHI DI ACQUE REFLUE DA DILAVAMENTO UNITE AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE
IN ACQUE SUPERFICIALI
(art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e smi)**

Condizioni

- ✓ Lo scarico idrico dell'impianto con recapito in acque superficiali è costituito dalle acque reflue di dilavamento dei piazzali dell'attività di commercio di materiali ferrosi, unite alle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici.
- ✓ I reflui di dilavamento subiscono un trattamento in impianto in continuo costituito da due vasche di accumulo e sedimentazione di 80 mc totali di volume, abbinate ad un disoleatore a coalescenza provvisto di serbatoio di raccolta oli di 5,30 mc.
- ✓ Le acque reflue domestiche subiscono un trattamento in fossa biologica e degrassatore.
- ✓ Dopo questi trattamenti i reflui domestici si uniscono ai reflui di dilavamento e recapitano in un fosso podereale dopo il passaggio nei rispettivi pozzetti di campionamento.
- ✓ La planimetria della rete fognaria ove è indicato il pozzetto ufficiale di prelevamento, costituisce parte integrante dell'AU e viene allegata.

Prescrizioni

1. Lo scarico nel pozzetto ufficiale di campionamento dovrà essere conforme ai valori limite di emissione della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs n.152/2006 e smi per scarichi in acque superficiali.
2. Dovrà essere effettuata periodica manutenzione/pulizia all'impianto di trattamento delle acque reflue di dilavamento al fine di mantenere efficienti i sistemi di depurazione. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti e gestiti, in ottemperanza alla Parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e smi.
3. Dovrà essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue di dilavamento scaricate che attesti la conformità alla Tabella 3 dell'Allegato 5 – Parte Terza – del D. Lgs n. 152/2006 e smi per scarichi in acque superficiali. I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: pH – BOD – COD – fosforo totale – azoto nitroso – azoto nitrico – azoto ammoniacale – Solidi Sospesi Totali – Idrocarburi Totali – Oli e grassi – Tensioattivi Totali.
4. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati in sede di rinnovo dell'autorizzazione.
5. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione al Comune di Faenza e ad ARPAE-ST.
6. Il sistema di trattamento dovrà comunque garantire che lo scarico rientri nei limiti previsti dalla Tab. 3 dell'Allegato 5-Parte Terza- del D. Lgs. n.152/2006 e smi per scarichi in acque superficiali.
7. **Il pozzetto ufficiale di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del DLgs n. 152/2006 e smi dovrà essere mantenuto sempre accessibile in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere, pertanto, previsti opportuni interventi di manutenzione e sullo stesso non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo.**

Planimetria Generale invariata

PROPRIETÀ:

-Ditta F.A.R. S.r.l., sede legale in Faenza,
Via Lugo n. 30 P.IVA: 00503370397
Leg. Rapp. Assenza Giorgia, nata a Licata (AG),
il 06/08/1939 C.F. SSN GRG 39M46 E573Y

OCCETTO:

Rinnovo autorizzazione allo scarico riferito alla Ditta di cui sopra,
sita in Faenza, Via Lugo n. 30.

DATI CATASTALI:

N.C.E.U. comune di Faenza al Fig. 114 Map.le 25

ELABORATO GRAFICO:

TAVOLA UNICA: planimetria generale

SCALA: 1:500

Spazio riservato agli uffici pubblici

FAENZA
via G. Galilei 6

Stampato il 15.12.2015

Il Tecnico

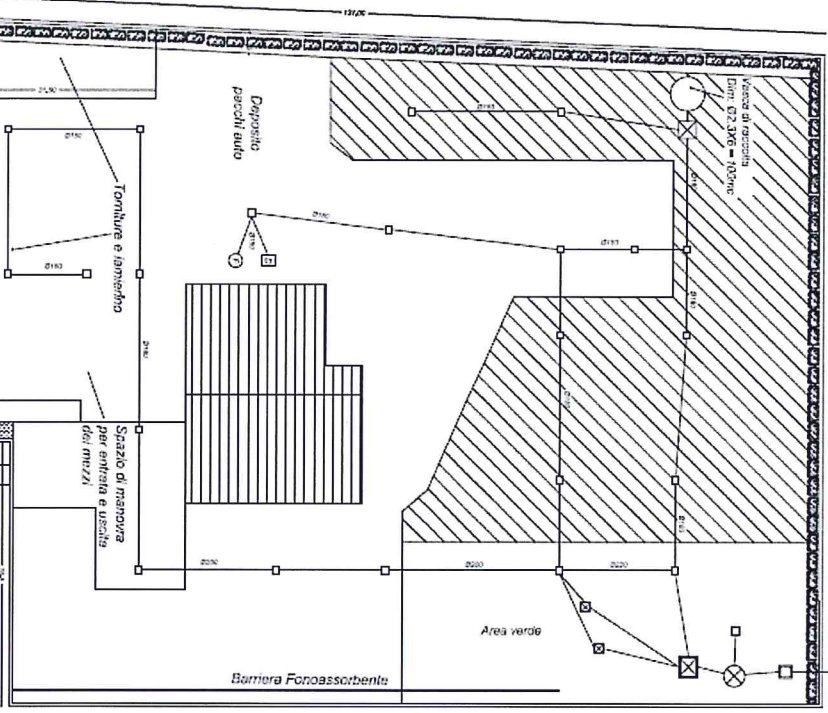
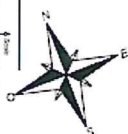
Geom. Andrea Brandolini Tel. 0546 623990 Fax 0546 625757

Email: brandolini@studiosd.com

Studio Tecnico: Via Galilei n.6 - Faenza

Via Parini n.13 - Cervia Via Vulcano n.78 - Ravenna

PHILLIPS, J. 2000. *FLORIDA'S NATURAL HERITAGE*. University of Florida Press, Gainesville, Florida.



	area in cemento
☒	2 vasche di disinquinazione 8.20X2.50X2.50
☐	Pozzetto Compostamento 50X50
	Pozzetto Dissolvente 83 7100
☐	Vasca di raccolta oli 120X110
☒	Vasca dissolvente 160X130
☐	Pozzetto Degrassatore 70X70X100
	Fossa Imhoff 1000 lt



s t u d i u m
p r o g e t t i

Ing. Alessandro Placci
Socio Associazione Italiana di Acustica
Acustica architettonica, Acustica Ambientale, Acustica edilizia, Ricerca e brevetti

Corso Europa 54
48018 Faenza RA
T. +39 0546 634118
www.studiumproygetti.it
Info@studiumproygetti.it

COMUNE DI FAENZA (RA)

**DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO
RELATIVA ALLA RUMOROSITA' PRODOTTA
DA UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI ROTTAMI METALLICI
SITO A FAENZA IN VIA LUGO N.30**

INTEGRAZIONE DEL 11 GIUGNO 2020

COMMITTENTE
F.A.R. Srl

REDATTO DA
Ing. Alessandro Placci
Tecnico competente in acustica ambientale
Iscritto all'Elenco Nazionale Tecnici in Acustica n.5385
M. +39 349 8817408

DATA
04.02.2020

REVISIONE
01





INDICE

1 PREMESSA.....	3
2 DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'ATTIVITA'	5
3 DESCRIZIONE SORGENTI SONORE E ORARIO DI FUNZIONAMENTO.....	6
4 BARRIERE ANTIRUMORE.....	7
5 RILIEVI FONOMETRICI INTEGRATIVI.....	9
6 OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI A SEGUITO DEL RILIEVO.....	15
7 CONCLUSIONI E LAY-OUT DELL'ATTIVITA'	16



1 PREMESSA

La presente relazione intende rispondere alle richieste di documentazione integrativa contenute nel parere ARPAE (rif. Pratica Sinadoc n.31155/2019). In particolare, la richiesta di integrazione verteva sui seguenti punti:

1. descrizione dettagliata dell'attività attuale e delle eventuali modifiche apportate dalla presente istanza;
2. lay-out in scala adeguata con indicate le aree dedicate ai diversi tipi di lavorazioni e lo spazio di azione dei diversi macchinari, anche in altezza, specificando per ciascuna area la distanza dai ricettori, i percorsi dei mezzi pesanti e dei muletti, le barriere acustiche;
3. rilievi fonometrici ante operam rilevati in posizioni rappresentative degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno (fornire i grafici); dovrà essere eseguita la verifica della presenza di componenti impulsive ed in caso affermativo dovrà essere applicato il fattore di correzione $KI = + 3 \text{ dB}$ alla rumorosità rilevata.
4. modalità di esecuzione e le valutazioni connesse alle rilevazioni fonometriche rappresentative nello spazio e nel tempo;
5. descrizione delle sorgenti di rumore indicando marca e modello dei macchinari e collocazione - caratteristiche temporali di funzionamento (periodo diurno/notturno, continua/discontinua, frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle stesse, ecc) – valutazione sui presumibili volumi di traffico indotto dall'insediamento;
6. caratterizzazione acustica di ciascuna delle sorgenti da dati relativi a livelli sonori a distanza nota certificati dal produttore (scheda tecnica) o da rilievi fonometrici (fornire i grafici);
7. descrizione del dimensionamento (planimetria e prospetti) e delle caratteristiche acustiche degli elementi costituenti gli schermi acustici;
8. indicazione dei livelli di rumore esistenti presso i ricettori, alle diverse quote degli affacci finestrati, con l'attivazione di tutte le sorgenti contemporanee, nel momento del massimo disturbo;
9. analisi comparativa dei livelli di rumore ottenuti con i limiti di immissione assoluta e differenziale;



Ing. Alessandro Placci

Socio Associazione Italiana di Acustica

Acustica architettonica, Acustica Ambientale, Acustica edilizia, Ricerca e brevetti

10. quest'ultimo dovrà essere valutato cautelativamente in orario di minor traffico (residuo minimo).

Per l'inquadramento territoriale, la descrizione del tipo di attività, l'analisi acustica del sito e l'individuazione dei bersagli sensibili si rimanda alla Documentazione di impatto acustico già consegnata e redatta sempre dal tecnico scrivente.

Di seguito si darà risposta alle richieste di integrazione facendo riferimento alla numerazione sopra riportata. Gli argomenti verranno esaminati in modo dettagliato e le risposte ai vari punti potranno essere tra loro raggruppate in un unico paragrafo.

2 DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'ATTIVITA'

L'attività consiste nel recupero di rottami di materiale ferroso. I rottami possono avere origini diverse, tutte esterne alla ditta. Il materiale viene portato in ditta da autotrasportatori esterni i quali, una volta giunti all'ingresso hanno come percorso obbligato il passaggio a nord del fabbricato (attività di scarico definita come sorgente S1 all'interno della DolmA già consegnata).

Il materiale viene scaricato a terra direttamente dal camion, normalmente provvisto di scarrabile ribaltabile (scarico materiale definito come S2)

Il materiale da lavorare viene quindi depositato sul piazzale. Nel piazzale viene lavorato: la lavorazione consiste nella separazione dei diversi tipi di metalli e nell'eliminazione delle scorie (terreno, plastiche, inerti di altro tipo). Oltre a questo si provvede a ridurre le dimensioni dei singoli pezzi con l'uso del cingolato con pinze (sorgente S5) e della sminuzzatrice (sorgente S4).

Successivamente il materiale lavorato viene caricato nuovamente su un camion mediante l'uso di un mezzo dotato di ragno (sorgente S3).

Il caricamento avviene sempre in prossimità della pressa.

Una volta caricato, il camion riprende l'uscita, passando sempre a nord del fabbricato.



Immagine 1: Percorso dei camion in ingresso e in uscita.



3 DESCRIZIONE SORGENTI SONORE E ORARIO DI FUNZIONAMENTO

Per la descrizione delle sorgenti si rimanda al paragrafo 5.1 della DolmA consegnata.

Come già scritto, l'orario dell'attività è compreso all'interno del periodo di riferimento diurno. In particolare l'arrivo di un mezzo da caricare avviene di solito a inizio giornata (8,30-10) e l'arrivo di un mezzo carico può avvenire sia in tarda mattinata, sia nel pomeriggio. Mediamente i flussi attuali contano circa 2 mezzi pesanti al giorno.

I flussi indotti dal personale dipendente, invece, interessano solamente 3 automezzi (titolare, dipendente amministrativo e dipendente operativo) che arrivano e vanno via 1 volta al mattino e 1 volta nel pomeriggio.

Poiché la ditta conta solamente 1 lavoratore dipendente addetto a svolgere tutte le mansioni operative, le sorgenti sono attivate solamente 1 per volta. L'operaio, infatti, o è addetto alla gestione dello scarico, o alla lavorazione del materiale con i mezzi presenti sul posto, oppure al carico del materiale perché possa essere portato fuori dalla ditta.

4 BARRIERE ANTIRUMORE

Su suggerimento del tecnico scrivente, dopo la redazione della documentazione di impatto acustico del febbraio 2020, la ditta ha provveduto ad effettuare un miglioramento e un'integrazione delle barriere antirumore esistenti.

Le barriere poste sul confine sud sono state allineate tra loro, in modo da non avere più passaggio d'aria (e di rumore) tra un pannello e l'altro e tra i pannelli e il terreno. I pannelli sono ora continui tra di loro e lo spazio contro terra è stato riempito con ghiaia. Nel dettaglio si dirà che i pannelli sul confine sud sono di tre altezze diverse (3, 4, e 3,5 m) e coprono uno sviluppo lineare di circa 65 m.

Allo stesso modo è stata migliorata la funzionalità acustica dei pannelli posti in prossimità della sminuzzatrice: i pannelli sono stati integrati con l'aggiunta di uno strato isolante sul lato sud e con l'allungamento dello schermo (da 2 a 3 specchiature) e i varchi a terra sono stati chiusi.



Immagine 2: Vista dei pannelli sul confine sud allo stato attuale.



s t u d i u m
p r o g e t t i

Ing. Alessandro Placci

Socio Associazione Italiana di Acustica

Acustica architettonica, Acustica Ambientale, Acustica edilizia, Ricerca e brevetti

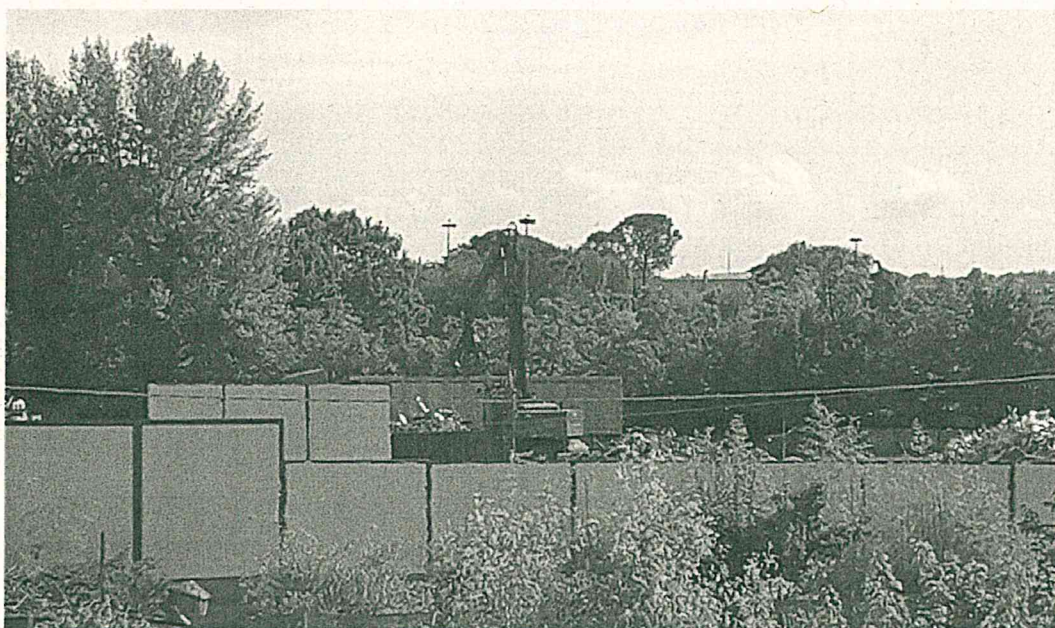


Immagine 3: Vista dei pannelli così come sono visibili dall'interno del bersaglio B2: si vedono anche i pannelli posti in prossimità della sminuzzatrice, passati da 2 a 3 specchiature.



5 RILIEVI FONOMETRICI INTEGRATIVI

Ad integrazione dei rilievi già descritti all'interno della documentazione di impatto acustico consegnata, si è provveduto in data 11 giugno 2020 ad effettuare ulteriori rilievi di verifica presso il bersaglio sensibile B2. Si tratta nello specifico dell'abitazione posta sopra agli uffici della ditta "Faenza Caravan". L'abitazione si sviluppa al secondo piano e presenta tre finestre rivolte verso nord, cioè verso l'attività oggetto di analisi.

I rilievi sono stati condotti all'interno del locale cucina in orario diurno. Sono state attivate diverse sorgenti dell'attività:

1. arrivo e partenza di un mezzo pesante;
2. sminuzzatrice;
3. pinze;
4. carico del camion mediante uso del ragno.

Tutte le misure sono state fatte in orario compreso tra le 8.30 e le 10, a finestre aperte e con tecnica di campionamento e impiegando la stessa strumentazione descritta nella DolmA già consegnata.

Prima si è provveduto a misurare il rilievo residuo (non erano ancora iniziate le lavorazioni) con un campionamento relativamente breve (5 minuti), poi si è provveduto a rilevare l'immissione prodotta durante le lavorazioni con campionamenti relativamente lunghi (circa 15 minuti).

5.1 Primo campionamento: rumore residuo

$L_{eq} = 49,5 \text{ dBA}$

$L_{90} = 45,5 \text{ dBA}$

Il rumore rilevato è dovuto al traffico veicolare transitante su Via Lugheze, ma anche alle lavorazioni che vengono condotte nel piazzale sottostante dove sono presenti numerosi Camper della sottostante attività Faenza Caravan, sui quali vengono condotte operazioni di manutenzione e pulizia che possono generare anche eventi impulsivi.

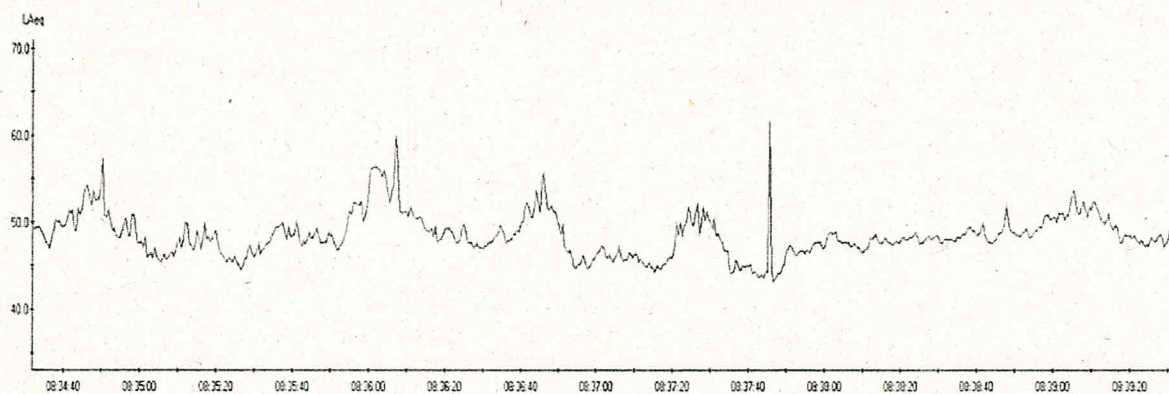
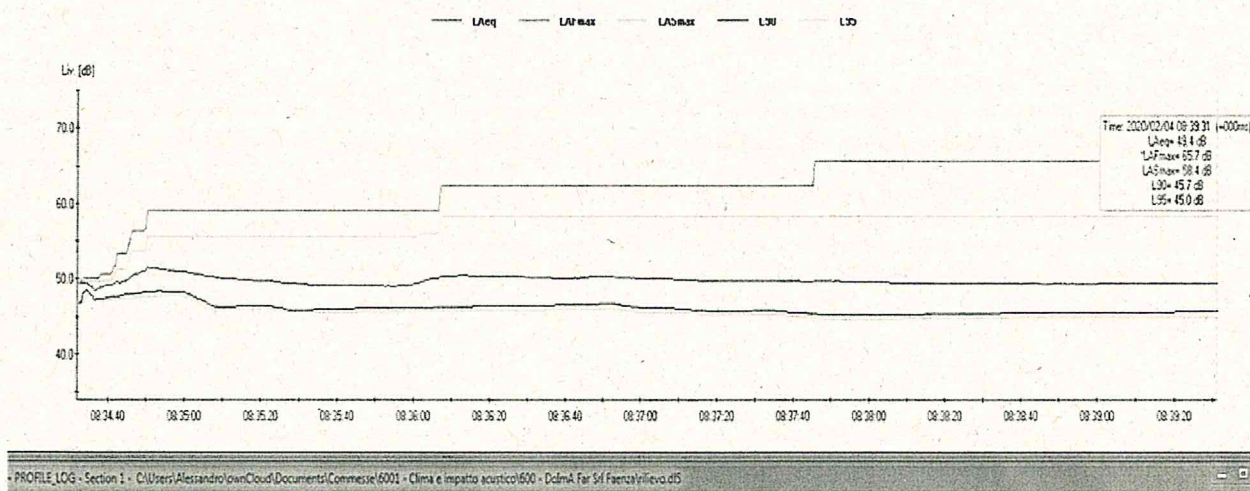


Immagine 4: Profilo e parametri statistici del campionamento relativo al rumore residuo.

Ing. Alessandro Placci

Socio Associazione Italiana di Acustica

Acustica architettonica, Acustica Ambientale, Acustica edilizia, Ricerca e brevetti

5.1 Secondo campionamento

Il campionamento è stato fatto quando venivano svolte le attività di carico in posizione protetta dalla barriera antirumore posta vicino allo sminuzzatore. Sono stati riscontrati alcuni eventi impulsivi generati dalla caduta del materiale dall'alto all'interno dello scarrabile del camion.

$$Leq = 52,5 \text{ dBA} + 3 (Ki) = 55,5 \text{ dBA}$$

Di conseguenza il livello di immissione differenziale, comprensivo della penalizzazione per componenti impulsive si attesta proprio a 5 dB.

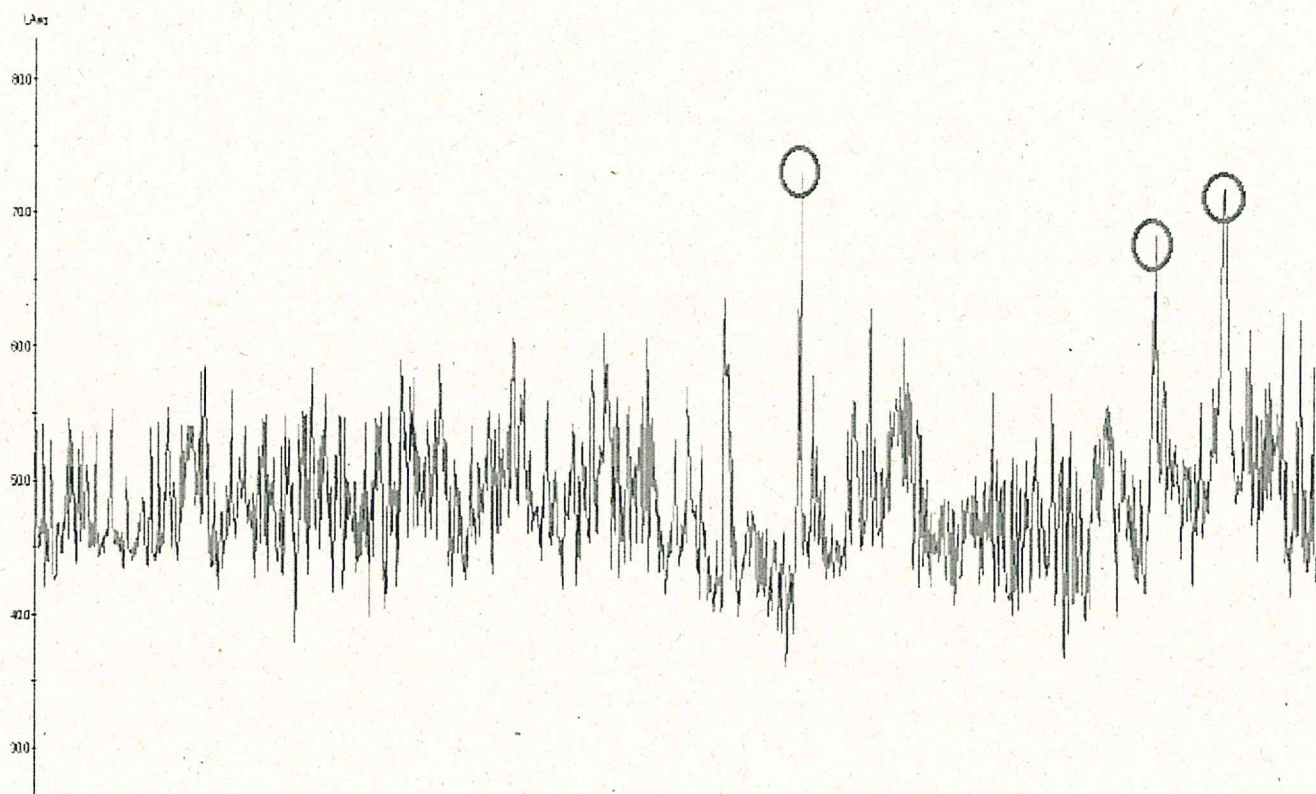


Immagine 5: Profilo del campionamento.

5.1 Ulteriori campionamenti

Altri campionamenti sono stati condotti quando le lavorazioni venivano effettuate in posizione non coperta dalle barriere antirumore. In tali situazioni sono stati riscontrati dei livelli superiori ai quali può succedere anche di dover aggiungere penalizzazioni per eventi impulsivi.

$$Leq\ 3 = 54,0 + 3 = 57\ dBA$$

$$Leq\ 4 = 59,5\ dBA \quad (\text{no eventi impulsivi})$$

$$Leq\ 5 = 55\ dBA \quad (\text{no eventi impulsivi})$$

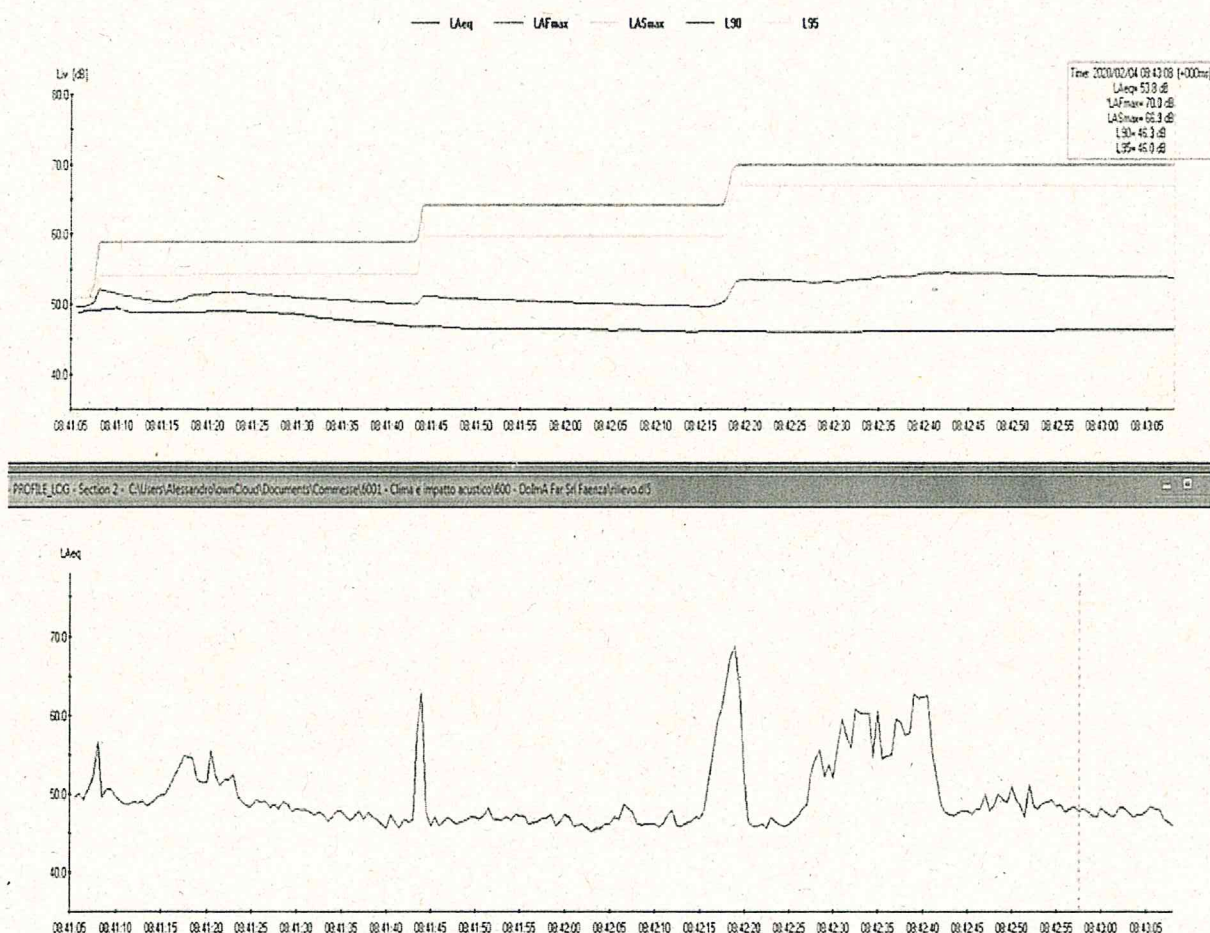


Immagine 6: Profilo campionamento n.3.



Ing. Alessandro Placci

Socio Associazione Italiana di Acustica

Acustica architettonica, Acustica Ambientale, Acustica edilizia, Ricerca e brevetti

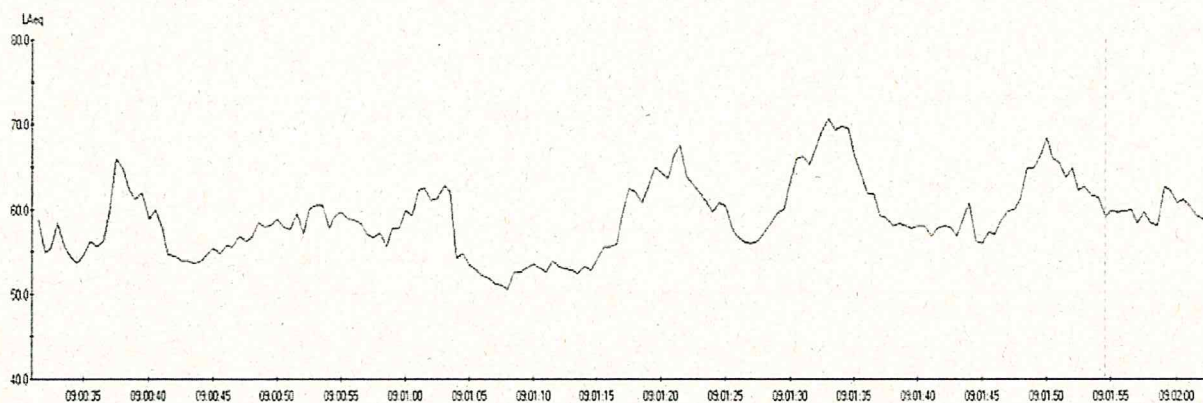
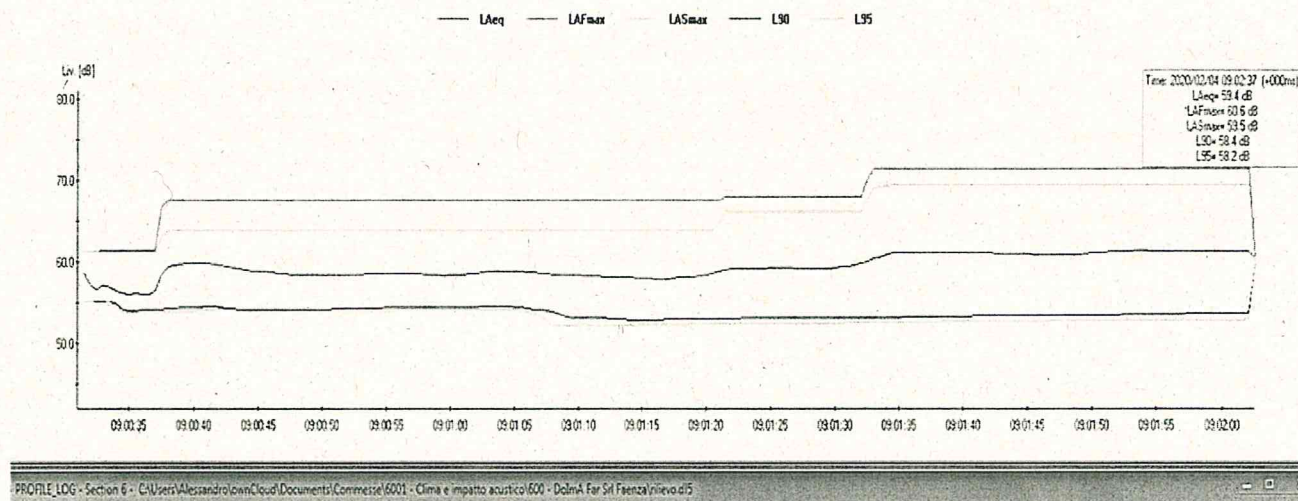


Immagine 7: Profilo campionamento n.4.



Ing. Alessandro Placci

Socio Associazione Italiana di Acustica

Acustica architettonica, Acustica Ambientale, Acustica edilizia, Ricerca e brevetti

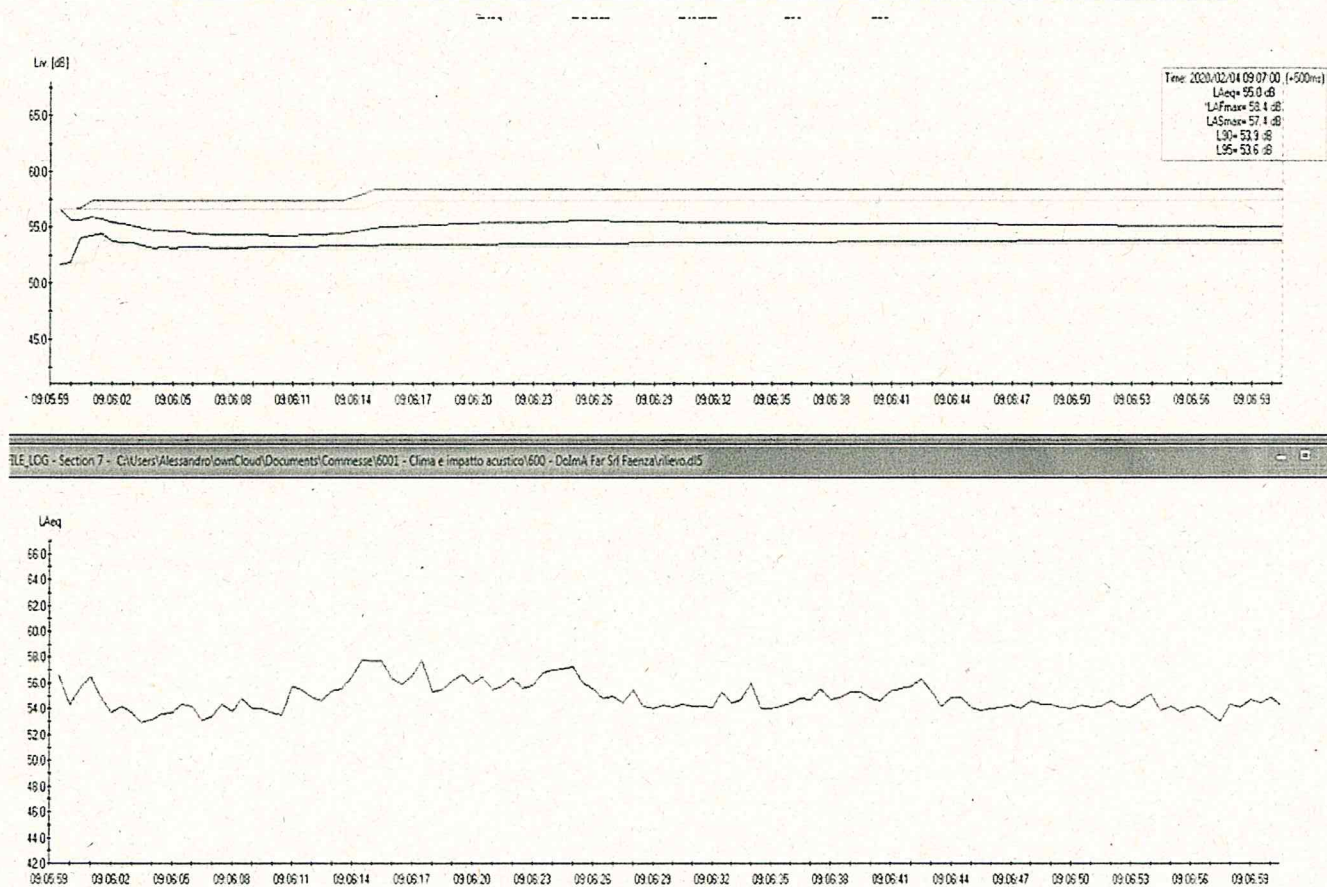


Immagine 8: Profilo campionamento n.5.



6 OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI A SEGUITO DEL RILIEVO

A seguito dei rilievi fatti, come detto al paragrafo precedente, è divenuto chiaro quanto segue:

1. le attività che hanno il maggior impatto nei confronti di B2, tanto da portare ad un superamento del limite differenziale, sono quelle che vengono svolte in posizioni non protette, cioè non schermate dalle barriere antirumore: una parte del piazzale, infatti, non è coperto dalle barriere e quando le lavorazioni vengono svolte in queste posizioni o i mezzi transitano in questi spazi le immissioni superano il limite differenziale;
2. gli eventi sonori più rumorosi sono risultati quelli che producono la caduta di rottami o contro terra o sul cassone del camion da caricare: tali eventi, infatti, generano componenti impulsive che vanno quindi a penalizzare il livello sonoro immesso di 3 dB, come previsto dalla legge;
3. tutte le lavorazioni, se prive di eventi impulsivi ed eseguite in posizione schermata, producono immissioni comprese entro i limiti di legge, ivi compreso il limite differenziale.

Le conseguenze di queste 3 osservazioni sono dunque di due tipi:

1. perché l'attività sia completamente regolare per ciò che riguarda l'impatto acustico nei confronti di B2 è necessario allo stato attuale che non vengano svolte lavorazioni in posizioni non schermate e per poter lavorare anche nelle posizioni attualmente non schermate si dovrà provvedere all'installazione di barriere antirumore aggiuntive, a seguito delle quali la presente valutazione potrà essere integrata e aggiornata;
2. un aspetto molto importante che condiziona l'impatto acustico prodotto è dato dalla modalità con cui viene effettuata la lavorazione: la medesima lavorazione, infatti, se fatta con attenzione, cioè senza provocare eventi impulsivi, può produrre impatti inferiori di 3 dB.



7 CONCLUSIONI E LAY-OUT DELL'ATTIVITA'

A corollario di quanto evidenziato al paragrafo precedente, l'attività dovrà essere svolta con le seguenti limitazioni:

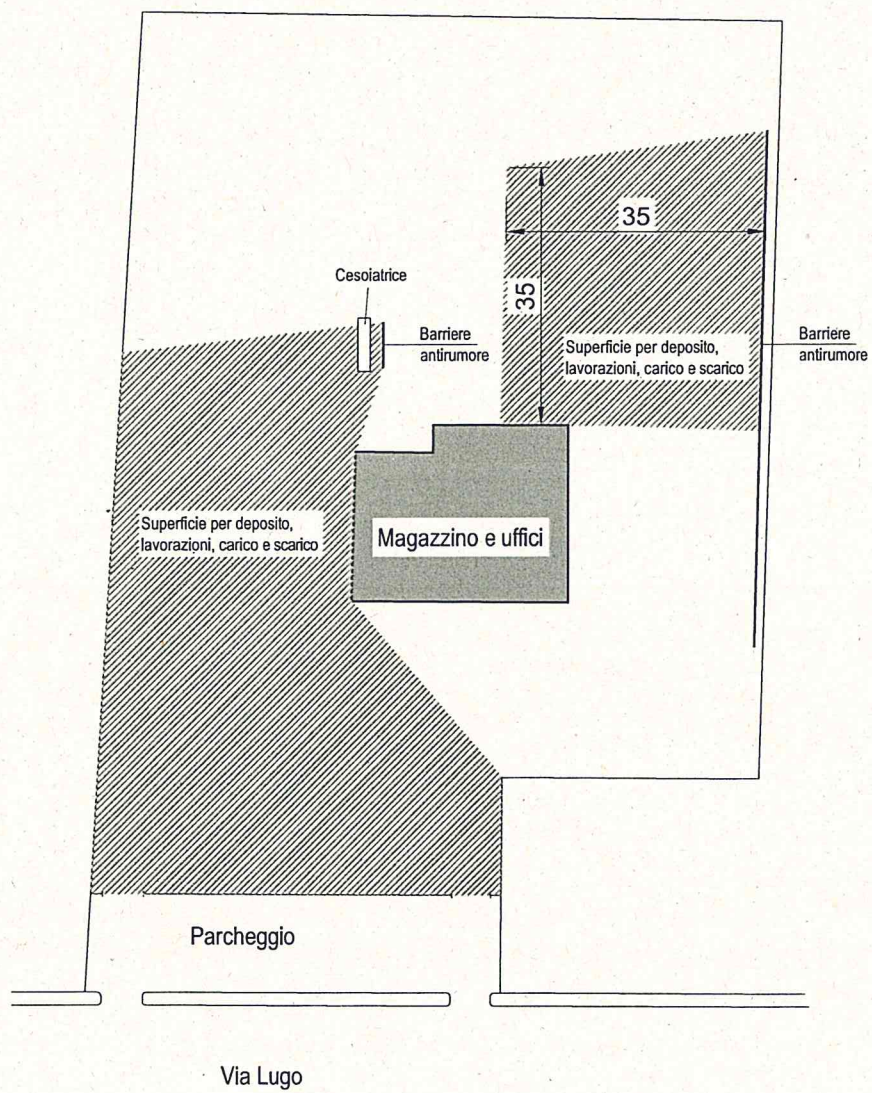
1. i flussi dei mezzi in arrivo e in uscita dovranno rispettare tassativamente il percorso indicato in fig. 1, cioè transitare a nord del fabbricato;
2. la modalità con cui viene lavorato il materiale dovrà essere tale da evitare eventi impulsivi, ad esempio evitando di lasciar cadere a terra o sul camion il materiale dall'alto o di usare le pinze o il ragno come strumenti per "battere" e compattare il materiale contro terra;
3. le aree nelle quali effettuare lo scarico, lavorare il materiale ed effettuare il carico potranno essere solamente quelle protette dalle barriere antirumore e cioè le aree evidenziate dalla planimetria allegata. Visto che la proprietà ha intenzione di installare ulteriori barriere, le aree utilizzabili potranno essere ampliate solo a seguito di tali installazioni.

Faenza, 12 giugno 2020.

ING. ALESSANDRO PLACCI

ALLEGATO: PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE DELLE SUPERFICI UTILIZZABILI PER LE LAVORAZIONI.

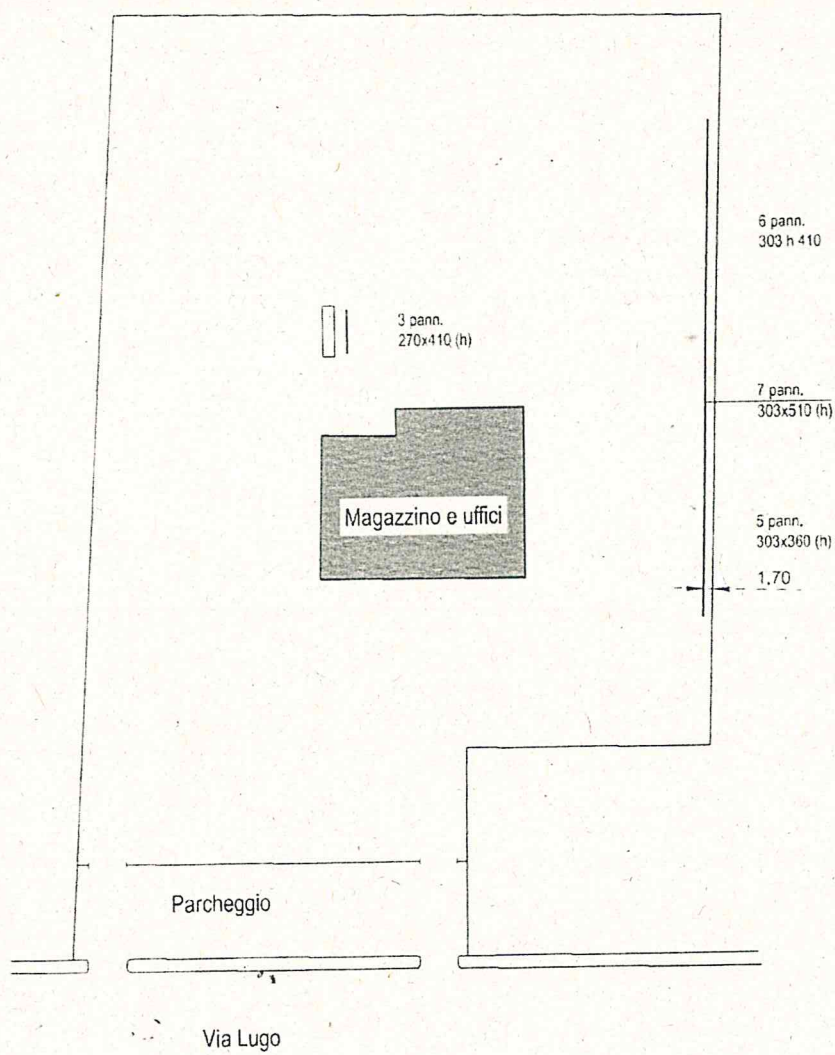
Planimetria con individuazione delle barriere e delle superfici utilizzabili
Scala 1:500



ALLEGATO 2 – Planimetria con i dimensionamenti delle barriere

Planimetria con dimensioni delle barriere

Scala 1:500



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.